

Congedo straordinario, domande in stand-by (Fonte: <https://www.pensionioggi.it/>)

L'Inps detta le prime istruzioni sulla misura contenuta nel dl n. 30/2021. Astensione dal lavoro sino al 30 giugno 2021 per sospensione delle lezioni, infezione o quarantena del figlio minore di 14 anni.

Ok al nuovo congedo per i lavoratori dipendenti per assistere figli minori di 14 anni. Lo rende noto l'Inps nel **messaggio n. 1276/2021** pubblicato ieri ad illustrazione della novella apportata dall'articolo 2 del dl n. 30/2021 [contenente le nuove misure per il contrasto all'emergenza sanitaria](#).

In attesa dell'aggiornamento della procedura per la presentazione delle istanze l'Istituto spiega che il congedo si rivolge ai genitori **lavoratori dipendenti con figli minori di 14 anni conviventi** (la convivenza deve persistere per tutta la durata del congedo) e consiste nella **facoltà di astenersi dal lavoro** percependo un **congedo retribuito al 50%** (coperto da contribuzione figurativa) per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. Il congedo è riconoscibile esclusivamente nel caso in cui la prestazione lavorativa del genitore **non possa essere svolta in modalità c.d. agile**.

Figli con disabilità grave

Se il figlio è in una situazione di **disabilità grave** ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, ed è iscritto a scuole di ogni ordine e grado oppure ospitato in centri diurni a carattere assistenziale il congedo può essere fruito **anche se il figlio non convive con il genitore** ed ha un'età superiore a 14 anni.

Figli tra 14 e 16 anni

Se il figlio ha un'età compresa tra 14 e 16 anni, in luogo del congedo retribuito, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto ad un'aspettativa non retribuita (priva di contribuzione figurativa), con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. La domanda, in tal caso, **va presentata al datore di lavoro e non all'INPS** (in quanto non c'è indennità economica da corrispondere).

Durata

Il congedo **può essere fruito per periodi**, coincidenti in tutto o in parte, con quelli di infezione da SARS Covid-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell'attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio, ricadenti nell'arco temporale compreso tra il **13 marzo 2021** ed il **30 giugno 2021**. Gli eventuali periodi di congedo parentale o di

prolungamento di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 saranno **automaticamente** trasformati dall'INPS nel nuovo congedo al momento della presentazione da parte del genitore della domanda telematica.

Domande in stand-by

L'Inps spiega che la procedura per l'inoltro dell'istanza **non è ancora disponibile** in attesa che venga adeguata la relativa procedura informatica. Nelle more è, comunque, **già possibile fruire del congedo** presentando la richiesta **al proprio datore di lavoro**. Successivamente sarà possibile presentare l'apposita domanda telematica all'INPS. Si rammenta, infine, che la presentazione della domanda di congedo all'INPS riguarda esclusivamente i dipendenti del settore privato. I dipendenti pubblici devono presentare la domanda esclusivamente alla propria amministrazione tenuta anche ad indennizzare il relativo periodo.

Documenti: [Messaggio Inps 1276/2021](#)